SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

8º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

Presidenza del vice presidente BETTAMIO

DL 1168

TIPOGRAFIA DEL SENATO (360)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(19-25-103-842-B) ***Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*,** approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
* ASCIUTTI *(FI), relatore* 3, 5
BASTIANONI *(DS-U)* 4
D'IPPOLITO *(FI)* 5
IERVOLINO *(UDC)* 5
* MACONI *(DS-U)* 4
MUGNAI *(AN)* 5
* VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B.: ***I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.***

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(19-25-103-842-B) ***Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*,** approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 19-25-103-842-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Asciutti.

ASCIUTTI, *relatore.* È importante sottolineare che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono state concordate con alcuni membri di questa Commissione e integrano la normativa già definita dal Senato senza alterarne l'impianto complessivo.

Ricordo che l'esame del provvedimento è iniziato nella scorsa legislatura e che esso è stato oggetto di accurato approfondimento. Fatta questa premessa, ritengo si possa procedere all'approvazione definitiva del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento senza introdurre ulteriori modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Presidente, ricordo che il disegno di legge è nato da un'iniziativa parlamentare ed è poi diventato, dopo la sua prima approvazione, parte integrante dell'azione di Governo. Pertanto, condividendo le considerazioni espresse dal relatore, se ne sollecita una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Stante l'opportunità di procedere in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge in titolo e preso atto dell'unanime volontà di non presentare proposte emendative, propongo di procedere all'esame degli articoli.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi alla votazione degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione finale.

MACONI *(DS-U).* Mi associo a quanto rilevato dal relatore, senatore Asciutti. Le modifiche apportate dalla Camera non cambiano l'impianto complessivo della legge. Quindi, sono pienamente confermati gli obiettivi che ci prefiggevamo di raggiungere con il disegno di legge, vale a dire la tutela dei diversi soggetti del contratto di affiliazione commerciale e dei consumatori.

Ricordo che il provvedimento è stato oggetto di un esame approfondito, avendo iniziato il suo *iter* parlamentare nella legislatura precedente. Essendo, peraltro, largamente atteso da tutti gli operatori del settore, condivido la proposta del Presidente di procedere all'immediata approvazione e dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole.

BASTIANONI *(DS-U).* A nome del Gruppo della Margherita dichiaro il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che è volto ad introdurre un quadro di norme di carattere generale in materia di contratto di affiliazione commerciale. Tale attività, pur essendo da tempo praticata nel nostro Paese, non è oggetto a tutt'oggi di una legislazione specifica; pertanto, approvando il provvedimento si colma un vuoto legislativo. Per questo motivo votiamo convintamente a favore di tale disegno di legge.

D'IPPOLITO *(FI)*. Esprimo il convinto voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame e la soddisfazione per il lavoro compiuto e per il largo consenso che si registra su di esso. Indubbiamente si colma un vuoto normativo e ciò certamente favorirà una migliore efficienza del sistema.

MUGNAI *(AN)*. Riprendendo le argomentazioni già opportunamente poste all'attenzione della Commissione dai colleghi che mi hanno preceduto, condividendole integralmente, dichiaro a nome del gruppo di Alleanza Nazionale il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

IERVOLINO *(UDC)*. A nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole su questo disegno di legge che è finalmente arrivato in porto.

ASCIUTTI, *relatore*. Ringrazio i colleghi per la generale condivisione di questo provvedimento che è partito da una mia iniziale proposta legislativa alla quale si sono poi aggiunti altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Anche se il lavoro svolto è stato lungo e travagliato, forse oggi abbiamo raggiunto un equilibrio insperato. Ben venga perciò tale provvedimento che rappresenta, indubbiamente, una soluzione equilibrata, atteso che non si introducono norme di carattere restrittivo ma si agevola l'attività imprenditoriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 19-25-103-842-B
d'iniziativa dei senatori MACONI, GRUOSSO, PASQUINI e PIATTI (19); ASCIUTTI (25); MARINO, MUZIO e PAGLIARULO (103); COSTA (842)

ARTICOLI

Art. 1.

(Definizioni)

1. L'affiliazione commerciale *(franchising)* è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

a) per *know-how,* un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il *know-how,* considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;

c) per *royalties,* una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.

Art. 2.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle *royalties,* e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;

c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;

d) la specifica del *know-how* fornito dall'affiliante all'affiliato;

e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di *know-how* da parte dell'affiliato;

f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4.

(Obblighi dell'affiliante)

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*.

2. Negli allegati di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalle predette lettere *d), e)* ed *f)*, dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.

Art. 5.

(Obblighi dell'affiliato)

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Art. 6.

(Obblighi precontrattuali di comportamento)

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

Art. 7.

(Conciliazione)

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Annullamento del contratto)

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 9.

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,50